



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 luglio 2006, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della dott.ssa Maria Giovanna Fragiaco e della dott.ssa Annunziata Francomacaro si sono incontrate, formalmente convocate le seguenti parti sociali:

per CA Holding Italia S.r.l. i sigg.ri Elena Marzi, Gianfranco Bernieri, Luca Morelli
 per UNIONE CTSP Milano la dott.ssa Roberta Rossetti
 per FILCAMS CGIL il sig. Francesco Cascetti
 per FISASCAT CISL il sig. Alfredo Magnifico
 per UILTUCS UIL il sig. Bruno Pilo
 alcuni rappresentanti delle RSA

PREMESSO CHE

- CA Holding Italia S.r.l. (di seguito, per brevità "CA Holding"), con comunicazione datata 20 aprile 2006, ha avviato una procedura di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 della Legge 223/91, per la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente collocazione in mobilità di n. 9 lavoratori in esubero (n. 8 presso la sede di Milano e n. 1 presso la sede di Roma);
- i motivi di tale decisione sono contenuti nella lettera di attivazione della procedura di cui sopra (che qui si intende integralmente richiamata) e sono stati ampiamente illustrati e discussi nel corso dell'esame congiunto;
- nel corso del primo incontro per l'esame congiunto, tenutosi in data 2 maggio u.s., le Parti hanno stabilito di prolungare fino ad almeno 45 giorni complessivi la fase sindacale della procedura, quale condizione di miglior favore ed in considerazione della concomitanza della procedura con un'ulteriore procedura ex artt. 4 e 24 legge 223/91 in azienda facente capo alla medesima Casa Madre;
- gli ulteriori incontri per l'esame congiunto si sono tenuti in data 15 e 26 maggio uu.ss., nonché in data 8 giugno u.s., quando le Parti hanno convenuto di prorogare ulteriormente i termini relativi alla fase sindacale della procedura sino alla data del 12 giugno, per ulteriori approfondimenti e consultazioni tra di esse e con i lavoratori, al fine di proseguire nella fattiva ricerca di un accordo per la risoluzione non traumatica del problema degli esuberanti;
- nelle more della convocazione ministeriale, anche in considerazione dell'interesse manifestato da alcuni lavoratori ad aderire al piano di sostegno economico proposto dalla società, le Parti hanno verificato la possibilità di raggiungere un'intesa;

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately eight distinct signatures. Below the signature 'MGF', there is a handwritten number '1167'. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'M. P. S.' or similar, and another signature that looks like 'S. P.'.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono quanto segue:

1. A far tempo dal 12 luglio 2006, CA Holding procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro dei n. 9 lavoratori risultanti ad oggi in esubero.
Le Parti concordano di ritenere assolto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ogni obbligo reciproco per quanto attiene al preavviso e/o alla corrispondente indennità sostitutiva.
2. Avendo ricevuto impegni alla non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro sottoscritti da un congruo numero di dipendenti, aderenti alle necessità aziendali o comunque ritenuti accettabili da parte dell'Azienda in considerazione della fungibilità delle mansioni svolte dai suddetti lavoratori, eccezionalmente CA Holding aderisce alla richiesta sindacale di adottare il criterio alternativo a quelli previsti dall'art. 5 della legge 223/91, consistente nel criterio della non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, i lavoratori potranno essere collocati in mobilità anche in deroga al limite di 120 giorni previsto dalla normativa e fino al 31.12.2006.
4. Ai lavoratori il cui rapporto di lavoro verrà risolto a seguito della procedura di mobilità, CA Holding riconoscerà un sostegno economico finalizzato a rimuovere ogni prospettabile impedimento legale al recesso, in aggiunta al trattamento ed alle ulteriori spettanze di fine rapporto (con espressa esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso, che verrà reciprocamente rinunciata), pari ad un importo lordo definito dalle Parti con separato accordo.
5. L'importo calcolato come al punto precedente verrà riconosciuto a fronte della rinuncia all'impugnazione del licenziamento e ad ogni ulteriore pretesa derivante, in via diretta e/o indiretta, dal rapporto di lavoro e dalla sua risoluzione, esclusivamente previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale in sede sindacale ai sensi dell'art. 411 c.p.c., 3° comma; l'importo previsto verrà erogato nei termini tecnici che si indicano in 30 gg dalla data di fine rapporto.
6. CA Holding opererà la trattenuta fiscale IRPeF secondo le disposizioni in vigore alla data del pagamento.
Nell'ipotesi di conferma del comma 23 dell'art. 36 DL 4.7.2006 n. 223, CA Holding si impegna, entro il 31.12.2006, ad integrare ai lavoratori ultra 50/55enni "esodati" la somma netta corrispondente al 50% dell'aliquota IRPeF applicata.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti dichiara formalmente esperita e conclusa a tutti gli effetti la procedura di cui alla legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

Handwritten signatures and names:
- Top right: A. Franc...
- Middle right: S. G. B...
- Bottom right: M. Giovanni Faenza
- Middle left: J. M...
- Bottom left: F...
- Far left: G...
- Middle left: P...
- Bottom left: E...